

TARI – TASSA SUI RIFIUTI

ANNO 2020

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone :

- dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore

L'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge 147/2013

L'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio dei rifiuti sulla base del principio « chi inquina paga »;

NORMATIVA E MODULISTICA

All'indirizzo www.comune.castellanza.va.it cliccando sul banner "Portale trasparenza SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI", in ottemperanza alla Delibera n. 444/2019 dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è possibile reperire ogni informazione in merito alla normativa tributaria, alle modalità di calcolo, alle agevolazioni previste oltre alla modulistica per per la dichiarazione di nuove utenze, cessazioni, variazioni, rimborsi rateizzazioni nonché la dichiarazione per richiedere agevolazioni anche ai fini dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Di seguito vengono riassunte le informazioni principali riguardanti la TARI

SOGGETTI PASSIVI

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

OGGETTO D'IMPOSTA

Presupposto per l'applicazione della TARI, è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui per esempio le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, ecc..

L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituisce presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 del c.c. dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

BASE IMPONIBILE

La TARI si applica ai locali e alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.

Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e similari;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

Nel caso di locali vuoti e non utilizzati, l'esclusione da tassazione opera qualora il detentore dimostri la disattivazione di almeno una delle utenze relative ai servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas.

TARIFFE

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

Le tariffe sono determinate con delibera del Consiglio comunale in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quest'ultimo è redatto secondo la normativa vigente ed, in ottemperanza, alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

VERSAMENTO

SCADENZE :

- **1° RATA – ACCONTO entro il 15.10.2020**
- **2° RATA – ACCONTO entro il 15.12.2020**
pari al 80% del dovuto annuo calcolato sulla base delle tariffe approvate con Delibera del C.C. n. 18 del 27.07.2020
- **3° RATA - SALDO entro il 30.04.2021**

Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel primo comma, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

DICHIARAZIONE

E' necessario dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di variazione o di inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche residenti, in quanto si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

NOVITA' PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data dell'emissione dell'acconto dell'anno di tassazione, con conguaglio, calcolato a giorno, in fase di saldo, nel caso di variazioni successivamente intervenute.
- Per gli alloggi utilizzati come Locazioni turistiche brevi o Case vacanze, e similari, si applica la tariffa delle utenze domestiche con attribuzione di un numero di componenti pari a quanto risultante nella Comunicazione al SUAP o nella Segnalazione certificata o Comunicazione di inizio attività, maggiorato degli eventuali componenti ivi residenti.
- Nel caso di presenza di più contratti di locazione contemporanei per lo stesso immobile, il tributo è dovuto dal proprietario, tenuto a presentare apposita denuncia con il numero dei componenti.

NOVITA' PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività, si applica, per assimilazione, la tariffa relativa alla Categoria di cui all'Allegato 1) del Regolamento TARI : 08 Alberghi senza ristoranti. Per le abitazioni adibite ad attività di Home Restaurant, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica, per assimilazione, la tariffa relativa alla Categoria di cui all'Allegato 1) 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- In fase di prima applicazione della variazione intervenuta in seguito all'applicazione dell'art. 58 quinquies del D.L. N 124 del 26/10/2019, convertito con modificazione dalla L. n. 157 del 19/12/2019, si considerano, in via presuntiva, appartenenti alla Categoria "studi professionali" i contribuenti rientranti nelle attività identificate da un codice ATECO compreso nella Sezione M "Attività professionali, scientifiche e tecniche" ovvero da un codice ATECO compreso nella Sezione Q Divisione 86, con esclusione dei Servizi ospedalieri, fatta salva la possibilità per il contribuente di comprovare l'appartenenza con ulteriore idonea documentazione

AGEVOLAZIONI COVID-19

Utenze Domestiche: è prevista una riduzione del 20% sull'importo totale del tributo per i contribuenti residenti con un ISEE familiare non superiore ad € 26.000,00 che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni: a) essere lavoratori dipendenti o autonomi che, in considerazione della crisi da epidemia Covid -19, hanno subito una riduzione del reddito (ad. esempio cassa integrazione a zero ore/stato di disoccupazione) pari almeno al 30%;

b) essere privi di occupazione e/o reddito ed essere senza alcun sostegno economico pubblico o con un reddito non sufficiente alle esigenze minime; c) avere il Reddito di Cittadinanza sospeso/revocato/decaduto;

La riduzione è concessa esclusivamente previa istanza da presentarsi entro e non oltre il 31 Ottobre 2020, possibilmente in modalità telematica all'indirizzo tributi@comune.castellanza.va.it o, se impossibilitati, da depositarsi presso l'Ufficio Protocollo del Comune ubicato in Viale Rimembranze n. 4 previo appuntamento telefonico, nel periodo di emergenza sanitaria, al n. 0331 526201/225.

Utenze NON Domestiche: riduzione percentuale della tariffa parte variabile, modalità e termini indicati sul sito internet del Comune al " Portale trasparenza SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" e trasmesse tramite PEC.

Per entrambe le utenze: Moduli disponibili sul "Portale trasparenza SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" voce 3.1.k. oppure presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico esclusivamente il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.